

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2023 DEL 15 MAGGIO 2023

### 31 MAGGIO 2023: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2023

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2023.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

### BONUS EDILIZI: DEFINITI I CODICI TRIBUTO PER LE OPZIONI INVIATE A PARTIRE DAL 1° APRILE

Con la [Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023](#) l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura**, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all'Agenzia Entrate **a partire dal 1° aprile 2023**.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di **distinguere** i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

### ROTTAMAZIONE-QUATER: UFFICIALIZZATA LA PROROGA DI DUE MESI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADESIONE

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 4 maggio, un decreto-legge che introduce **disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire **prorogando alcuni termini legislativi in scadenza** nel settore sanitario, fiscale, nell'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

Nell'ambito della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**, si legge nel [Comunicato Stampa del Governo](#), si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato:

- **in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023** (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
- **nel numero massimo di 18 rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.

**La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023** (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere **integrata** entro la stessa data.

La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d'imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

### SPESE MEDICHE CON E SENZA OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato fatto con versamento bancario, postale o altri sistemi "tracciabili". **Fanno però eccezione a questa regola le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Ricordiamo che l'Agenzia Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall'esecutore materiale del pagamento, l'onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

## ISA 2023: AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE

L'Agenzia Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA (periodo d'imposta 2022), stabilite con Provvedimento del 28 febbraio 2023.

Le modifiche [del 3 maggio scorso](#) sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento ("*Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza*") riguardano:

- **L'ISA CG15U** modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15
- **L'ISA CG73U** modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3
- **L'ISA CM04U** aggiornati i dettagli dell'indicatore di anomalia IIN002 "Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo"
- **L'ISA CG70U** aggiornati i dettagli dell'indicatore di anomalia IIN060 " Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni
- **L'ISA CG87U** modificata la descrizione del campo C0102501.

## REGIME PREMIALE CONTRIBUENTI ISA: INDIVIDUATI I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Con [Provvedimento del 27 aprile 2023](#) l'Agenzia Entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022**, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del DI n. 50.2017.

I criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si applicano gli ISA per l'annualità di imposta 2022, non si scostano sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d'imposta 2021. Tra questi, **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale**, che è riconosciuto ai contribuenti che per il periodo d'imposta 2022 presentano un livello di affidabilità **almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all'Iva, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.

## LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI AGGIORNATA PER FAR SPAZIO ALLA 'RATEAZIONE LUNGA'

L'Agenzia Entrate ha reso noto che è stato effettuato l'aggiornamento della [Piattaforma per la cessione dei crediti](#), per permettere ai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus, per trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla **rateazione "lunga"** e per effettuare un'interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

L'aggiornamento, attuato attraverso l'inserimento della nuova sezione "**ulteriore rateazione**", si è reso necessario al fine dell'adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 9, comma 4 del Decreto "Aiuti-quater", che consente di **diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui** (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

L'Agenzia Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la ["Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti"](#).

Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d'imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l'autenticazione, devono seguire il percorso "Servizi – Agevolazioni" e, da qui, selezionare la voce "Piattaforma Cessione Crediti".

## DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: DALL'8 MAGGIO COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO

Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portale istituzionale il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che **dall'8 maggio** è possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate, alla **predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022**.

I soggetti interessati, dopo aver effettuato l'accesso al sito dell'Agenzia, troveranno il servizio all'interno della scheda "Servizi" (categoria "dichiarazioni") o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l'apposita funzione di ricerca.

E' possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.

Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione ["Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno"](#), sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA SUPERIORE A 30.000 EURO E NON IMPONIBILE IN ITALIA PRECLUDE L'ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

Con la [Risposta n. 311 del 3 maggio 2023](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che **non può beneficiare del Regime fiscale agevolato dei forfetari** (L. 190/2014) il soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, **anche nell'ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia**.

L'articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del Regime dei forfetari "*i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato*".

Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate ad un soggetto residente all'estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita Iva in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.

## LA PRECOMPILATA 2023 È ONLINE: L'INVIO DALL'11 MAGGIO E TUTTE LE SCADENZE

Dal 2 maggio è possibile consultare la dichiarazione precompilata e **dall'11 maggio** è possibile accettare o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all'Agenzia Entrate.

Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

Quest'anno nella precompilata saranno utilizzati **nuovi dati** rispetto a quelli già presenti gli scorsi anni (come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), ovvero:

- corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- spese per canoni di locazione;
- spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Tra le novità di quest'anno, anche la possibilità di **delegare un familiare o una persona di fiducia** a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.

Prima di effettuare l'invio è possibile:

- **accettare senza modifiche i dati inseriti** nel caso in cui non ci sia bisogno di intervenire sul pacchetto di informazioni pre elaborate dall'Agenzia delle Entrate;
- **integrare o modificare quanto già presente nella dichiarazione dei redditi**, eventualmente anche per aggiungere delle spese non presenti che danno diritto a una specifica detrazione.

Queste operazioni si potranno effettuare solo a partire dall'11 maggio 2023.

Accettare il **modello 730** così come proposto dall'Agenzia Entrate e quindi **senza modifiche** ha un vantaggio: in questo caso non vengono effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia Entrate.

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia Entrate tramite **Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)**.

È possibile accedere anche con le **credenziali Fisconline o Entratel**, solo per i soggetti titolati ad averle, o con le **credenziali dell'Inps** (pin "dispositivo"), rilasciate dell'ente di previdenza solo per i residenti all'estero con un documento di riconoscimento italiano.

Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti (del [17](#) e del [18](#) aprile 2023) firmati dal Direttore dell'Agenzia Entrate.

Disponibili anche un [video informativo](#) e una [guida dedicata](#).

#### **BONUS EDILIZI: DEFINITI I CODICI TRIBUTO PER LE OPZIONI INVIATE A PARTIRE DAL 1° APRILE**

Con la [Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023](#) l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura**, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all'Agenzia Entrate **a partire dal 1° aprile 2023**.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di **distinguere** i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, dunque, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"7709"** denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7719"** denominato "SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7738"** denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7739"** denominato "SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7710"** denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7740"** denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023".

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate **fino al 31 marzo 2023**, per le ipotesi e secondo le indicazioni in esse riportate.

Nella stessa [Risoluzione del 2 maggio](#) l'Agenzia Entrate istituisce anche i codici da utilizzare **per distinguere** le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della **comunicazione per la rateizzazione lunga**, prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 18 aprile.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

- **"7771"** denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- **"7772"** denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- **"7773"** denominato "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

### DECRETO LAVORO – NOVITÀ

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 contenente misure urgenti finalizzate all'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

**CUNEO FISCALE:** Il decreto innalza, in misura pari al 4%, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione aumenta fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

**DECRETO TRASPARENZA:** con l'art. 26 comma 1 del nuovo decreto lavoro sarà finalmente possibile, almeno per alcuni dei più complessi elementi informativi, semplificare i contenuti delle lettere di assunzione da consegnare ai lavoratori. In ragione del nuovo comma 5-bis dell'art. 1 del D.lgs. 152/97, infatti, per determinati elementi sarà sufficiente la sola indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Ciò con riferimento a: durata del periodo di prova; diritto alla formazione; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; procedura, forma e termini del periodo di preavviso; retribuzione, compresi l'importo iniziale e gli elementi costitutivi; orario di lavoro per organizzazioni ad orario prevedibile ma anche per quelle tipologie caratterizzate da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. A questa importante e tanto attesa novità, il legislatore ne introduce un'altra che, in qualche misura, a parere di chi scrive, risulta funzionale proprio alla possibilità di rinvio, introdotta dal DL 48/2023. Secondo il nuovo comma 6-bis dell'art. 1 del D.lgs. 152/97, infatti, ai fini di uniformare e semplificare gli adempimenti, il datore di lavoro sarà, comunque, tenuto a consegnare o a mettere a disposizione dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali, applicabili al rapporto di lavoro. Per fare ciò, come avanzato dall'INL nella circolare n. 4/2022, potrà avvalersi della pubblicazione su sito web.

**FRINGE BENEFIT:** l'art. 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale) prevede che per il solo anno 2023, il limite di esenzione generale di cui al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, viene innalzato a 3.000 euro annui per i beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) e che entro tale limite rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il beneficio è subordinato al fatto che il lavoratore dipendente dichiari al proprio datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Per gli altri lavoratori il limite annuo rimane quello di 258,23 euro annui. È utile ricordare che in caso di superamento della soglia, il valore del bene deve considerarsi interamente imponibile.

**TEMPO DETERMINATO:** A partire dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro) e fatte salve eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento, ferma restando sempre la possibilità del ricorso al rapporto a termine (nonché in caso di rinnovo o proroga dello stesso) nell'ipotesi di sostituzione di altri lavoratori, le causali legali precedenti, di fatto rimaste in massima parte inapplicabili, vengono eliminate. Il Decreto n. 48/2023 conferma la possibilità di stipulare contratti a termine acasali di durata non superiore a 12 mesi, nonché di utilizzare il contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive; inoltre, prospetta due vie per individuare le causali per l'instaurazione, il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) di rapporti a termine:

- in via generale, il ricorso alla contrattazione collettiva e,
- in assenza di tali previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, l'accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente) basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Il rinvio ai contratti collettivi per la definizione di specifiche esigenze per l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato era già presente nel vecchio dettato normativo ma di tale facoltà si sono avvalsi pochissimi CCNL (ad esempio, il credito, la logistica, l'ambito assicurativo). In assenza della contrattazione collettiva, le parti del contratto di lavoro (datore e lavoratore), fino al 30 aprile 2024 possono stabilire causali tecniche, organizzative o produttive. Pertanto, nel contratto individuale di lavoro o nella proroga o nel rinnovo devono essere definite in maniera puntuale (non generica) per iscritto, d'intesa con il lavoratore, le esigenze tecniche, organizzative o produttive, connesse alla realtà aziendale. La perplessità che nasce è come fa un lavoratore a concordare con il proprio datore l'esigenza tecnico, produttiva ed organizzativa. È abbastanza chiaro che tale onere non può che ricadere sull'azienda. Piuttosto, come già accennato, è necessario nella lettera di assunzione o di proroga o di rinnovo declinare bene le esigenze, spiegare cioè in cosa consistono le esigenze produttive (tecniche od organizzative) richiamate (ad esempio, l'acquisizione di una commessa e tempi stretti per evaderla). Se non lo si dovesse fare, in caso di contenzioso giudiziale, si potrebbe assistere alla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Al fine di prevenire contestazioni sulla coerenza delle causali indicate dalle parti con le effettive esigenze aziendali risulta forse opportuno il ricorso alla certificazione del contratto di lavoro (artt. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/2003).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.